RECANTE I PROVVEDIMENTI PER RIORDINARE LA SEZIONE TEMPORANEA DELL'ISTITUTO DI CREDITO VITTORIO EMANUELE III PER LE CALABRIE E AGEVOLARE LA EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 12

Le serie di cui sopra hanno eguali forme ed eguali diritti. Le obbligazioni del taglio fisso di L. 500 sono fruttiere del 3.75 per cento annuo al netto di ricchezza mobile e di ogni altra tassa e garantite da tutte le attivita' dell'Istituto presenti e future. Esse verranno estinte entro trent'anni dall'emissione mediante sorteggi semestrali, secondo il piano di ammortamento che per ciascuna emissione sara' approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e riportato in ogni cartella. La forma delle cartelle e' pure approvata da detto Ministero. Esso sono emesse al portatore, ma sono tramutabili in certificati nominativi, in ciascuno dei quali possono essere comprese piu' obbligazioni della stessa serie.

Ciascuna cartella portera' la firma del presidente della sezione temporanea, del direttore e del ragioniere e di un funzionario espressamente delegato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le norme per il sorteggio e l'abbruciamento delle obbligazioni, come pure per il tramutamento e il trasferimento, per la sostituzione e rinnovamento dei titoli, daranno eguali a quelle vigenti per le cartelle degli Istituti di credito fondiario.

Qualora, terminata la concessione dei mutui, risultasse che l'emissione delle obbligazioni, e' stata superiore al quantitativo dei mutui stipulati, diminuito della somma di L. 4,000,000, corrispondente a quelli fatti per mezzo del patrimonio, l'Istituto potra' essere autorizzato, per decreto Reale, alla estinzione anticipata mediante unico sorteggio di tante obbligazioni quante rappresentano la differenza.

Gli interessi delle obbligazioni ed il loro ammontare, in caso di rimborso per sorteggio, sono pagabili presso le sedi e succursali degli Istituti di emissione.

Versione in vigore dal 12 settembre 1911, non più in vigore dal 2 novembre 1919 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recante i provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 907
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/recante-i-provvedimenti-per-riordinare-la-sezione-temporanea-dell/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it